

COMUNE DI PIETRA LIGURE

**SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA – AREA AMMINISTRATIVA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA – DICEMBRE 2023

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, definisce “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di *servizio di interesse generale* di derivazione comunitaria, da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato (di regola, in presenza di caratteristiche situazione di c.d. fallimento del mercato).

Ne costituiscono invero caratteristici *indici sintomatici* e, a un tempo, *elementi costitutivi*: a) la *natura propriamente erogativo-prestazionale* dell'attività esercitata; b) l'operatività, sul piano infrastrutturale, di un *momento organizzativo stabile*, con un controllo pubblico preordinato a garantire ed assicurare un livello minimo di erogazione; c) la *destinazione dell'attività ad una generalità di cittadini*, con carattere di universalità delle prestazioni (di tal che, ferme restando le relative modalità, il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che, rispettando le condizioni ed avendo i requisiti per l'accesso, ne facciano richiesta) (cfr. CdS sentenza n. 858 del 2021);

La giurisprudenza ha precisato che la distinzione tra “*servizio economico di interesse generale*” e “*servizio non economico di interesse generale*” va effettuata applicando il criterio economico della *remuneratività*, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “*corrispettivo economico nel mercato*” (cfr. CdS sentenza n. 01784/2022) e ancora: “*Il servizio ha, per tal via, rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica*”.

quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione.” (cfr. CdS sentenza n. 858 del 2021);

Peraltro, la redditività di un servizio deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, etc..

Va inoltre considerato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica, oggetto della ricognizione, che riguarda soltanto i servizi pubblici locali di rilevanza economica mentre ne sono esclusi i servizi privi di rilevanza economica, essenzialmente quelli riconducibili ai servizi socioassistenziali e culturali, e quelli strumentali.

ANALISI DEI SERVIZI

Alla luce del quadro normativo sopra sommariamente esposto, si ritiene opportuno delineare, per i principali servizi di competenza dell'Area Amministrativa, una qualificazione degli stessi in fase di prima applicazione della normativa.

I servizi resi dal Settore politiche Sociali agli utenti sono sostanzialmente privi di natura economica essendo erogazioni di servizi *strutturalmente antieconomici*, perché potenzialmente non remunerativi. Fa eccezione la Residenza Protetta Santo Spirito, attività per la quale si può ritenere non sussistente la qualificazione di servizio "pubblico" inteso come servizio che non sarebbe svolto senza un intervento pubblico o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, trattandosi di attività economica effettuata anche da privati ad analoghe condizioni.

Con riferimento al Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 25 settembre 2023 recante *"Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022"* che ha individuato come servizi pubblici locali non a rete, di rilevanza economica, quelli elencati nell'Allegato 2 e precisamente:

- impianti sportivi;
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (anche i funebri se erogati come SPL);
- luci votive;
- trasporto scolastico

si rileva quanto segue.

I servizi cimiteriali, per quanto riguarda il nostro ente, pur se esternalizzati nell'esecuzione, non si ritiene rientrino nel perimetro dei servizi pubblici di rilevanza economica come sopra definiti in considerazione del tipo di attività svolte, non esistendo per tali servizi un mercato concorrenziale.

Il servizio di trasposto scolastico, per il quale la modalità di affidamento prescelta è stata l'affidamento diretto in house alla società TPL LINEA SRL di Savona, è stata predisposta specifica relazione allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20 dicembre 2023 ad oggetto: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e successive modificazioni, al 31.12.2022 e ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022”*.

Per gli impianti sportivi, si procede alla ricognizione, ad eccezione per l'anno 2023 del Bocciodromo comunale, affidato alla locale associazione sportiva e per il quale allo stato attuale non si ravvisa rilevanza economica, rilevanza che come già chiarito deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc..

Si evidenzia inoltre la ferma volontà dell'Amministrazione di mantenere per tutti i servizi erogati una politica di tariffe calmierate, per favorire al massimo la fruizione da parte degli utenti.

In particolare per i servizi alla persona, che si propongono come attività a favore della cittadinanza, l'amministrazione ritiene opportuno ammettere una copertura parziale delle entrate al fine di venire incontro alle esigenze della collettività, soprattutto delle famiglie più fragili. Le tariffe di questi servizi, infatti, risultano differenziate per fasce ISEE in modo tale da gravare in misura minore sulle famiglie con ridotta capacità di spesa.

Le spese di gestione dei servizi risultano al momento sostenibili, non risultando l'ente in condizioni deficitarie e, pertanto, considerato il ritorno in termini di risultato sociale, si reputa la gestione degli stessi conforme ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Di seguito si riportano, per quanto di competenza dell'Area Amministrativa, alcune informazioni di sintesi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica non a rete oggetto di rilevazione.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA E PER IL CAMPO SOLARE DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE OLTRE CHE PER LA FORNITURA E CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIO PER GLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DI PIETRA LIGURE E BORGIO VEREZZI

Modalità di affidamento	Affidamento a seguito di procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 (DD n. 407/2022)
Durata dell'affidamento	03/10/2022 – 02/10/2025
Affidatario	Dussman Service srl con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 4 – Capriate S. Gervasio
Importo dell'affidamento	€ 925.170,00 oltre oneri fiscali
	Gli obblighi dell'affidatario sono quelli specificati nel capitolato di gara nonché nell'offerta tecnica. Oltre ai controlli degli uffici sul rispetto di quanto contrattualmente previsto, è attiva la Commissione mensa, con funzione anche di segnalare eventuali disservizi.

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SOLARE

Modalità di affidamento	Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera A) - Dlgs n. 36/2023 a seguito di richiesta di preventivo aperta agli operatori iscritti sul portale Traspare (DD n. 290/2023)
Durata dell'affidamento	03/07/2023 – 31/08/2023
Affidatario	Cooperativa Sociale Start Onlus con sede in Via Madonna degli Angeli 20 – 27029 Vigevano (PV)
Importo dell'affidamento	€ € 91.956,45 oltre oneri fiscali
	Gli obblighi dell'affidatario sono quelli specificati nella richiesta di preventivo.

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO INVERNALE	
Modalità di affidamento	Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera A) - Dlgs n. 36/2023 a seguito di richiesta di preventivo aperta agli operatori iscritti sul portale Traspare (Determinazione dirigenziale n. 615/2023)
Durata dell'affidamento	Dal 27/12/2023 al 05/01/2024
Affidatario	Cooperativa Sociale Start Onlus con sede in Via Madonna degli Angeli 20 – 27029 Vigevano (PV)
Importo dell'affidamento	€ 2.642,50 00 oltre oneri fiscali
	Gli obblighi dell'affidatario sono quelli specificati nella richiesta di preventivo.

GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 74 , DELL'ATTIVITA' DI BEACH VOLLEY DA SVOLGERSI SULLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA DI LEVANTE SITA IN CORSO ITALIA E DEL CAMPO SPORTIVO DA BASKET SITO IN VIA SAN FRANCESCO	
Modalità di affidamento	Affidamento a seguito manifestazione d'interesse ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs n. 50/2016 (convenzione 30.01.2020, repertorio n. 3054/2020 e determinazione dirigenziale n. 602/2022)
Scadenza affidamento	31 dicembre 2025 – prorogata ai sensi dell'art. 216 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio)
Affidatario	A.S.D. Polisportiva Maremola 1914
Importo dell'affidamento	€ 124.740,00 oltre oneri fiscali
	Gli obblighi dell'affidatario sono quelli specificati nel capitolato di gara nonché nell'offerta tecnica.

CONCESSIONE GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DESTINATO AL GIOCO DEL CALCIO SITO IN VIA N. SAURO - LOC. BARACCHINI

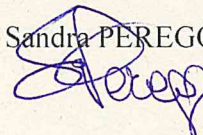
Modalità di affidamento	concessione (DGC n. 35/2021)
Scadenza dell'affidamento	31 dicembre 2025
Affidatario	ASD Pietra Ligure 1956 Via S. Stefano n. 2 Pietra Ligure;
Importo dell'affidamento	€ 62.363,65 € oltre oneri
	Gli obblighi dell'affidatario sono quelli specificati nella convenzione.

GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "G. DE VINCENZI" SITO IN VIA S. STEFANO - LOC. CROCETTA

Modalità di affidamento	Affidamento a seguito procedura negoziata, ex art. 1, comma 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (determinazione dirigenziale n. 99/2021)
Durata dell'affidamento	01/04/2021 – 31/03/2025
Affidatario	ASD Pietra Ligure 1956 Via S. Stefano n. 2 Pietra Ligure;
Importo dell'affidamento	€ 166.320,00 oltre oneri fiscali
	Gli obblighi dell'affidatario sono quelli specificati nel capitolato di gara nonché nell'offerta tecnica.

Il Dirigente Area Amministrativa

Dott.ssa Sandra PEREGO



COMUNE DI PIETRA LIGURE

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

DI RILEVANZA ECONOMICA – AREA TECNICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA – DICEMBRE 2023

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, definisce “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di *servizio di interesse generale* di derivazione comunitaria, da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato (di regola, in presenza di caratteristiche situazione di c.d. fallimento del mercato).

Ne costituiscono invero caratteristici *indici sintomatici* e, a un tempo, *elementi costitutivi*: a) la *natura propriamente erogativo-prestazionale* dell'attività esercitata; b) l'operatività, sul piano infrastrutturale, di un *momento organizzativo stabile*, con un controllo pubblico preordinato a garantire ed assicurare un livello minimo di erogazione; c) la *destinazione dell'attività ad una generalità di cittadini*, con carattere di universalità delle prestazioni (di tal che, ferme restando le relative modalità, il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che, rispettando le condizioni ed avendo i requisiti per l'accesso, ne facciano richiesta) (cfr. CdS sentenza n. 858 del 2021);

La giurisprudenza ha precisato che la distinzione tra “*servizio economico di interesse generale*” e “*servizio non economico di interesse generale*” va effettuata applicando il criterio economico della *remuneratività*, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “*corrispettivo economico nel mercato*” (cfr. CdS sentenza n. 01784/2022) e ancora: “*Il servizio ha, per tal via, rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione.*” (cfr. CdS sentenza n. 858 del 2021);

Peraltro, la redditività di un servizio deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, etc..

Va inoltre considerato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica, oggetto della ricognizione, che riguarda soltanto i servizi pubblici locali di rilevanza economica mentre ne sono esclusi i servizi privi di rilevanza economica, essenzialmente quelli riconducibili ai servizi socioassistenziali e culturali, e quelli strumentali.

ANALISI DEI SERVIZI

Alla luce del quadro normativo sopra sommariamente esposto, si ritiene opportuno delineare, per i principali servizi di competenza dell'Area Tecnica, una qualificazione degli stessi in fase di prima applicazione della normativa.

Con riferimento al Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 25 settembre 2023 recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”* che ha individuato come servizi pubblici locali non a rete, di rilevanza economica, quelli elencati nell'Allegato 2 e precisamente:

- impianti sportivi;
 - parcheggi;
 - servizi cimiteriali (anche i funebri se erogati come SPL);
 - luci votive;
 - trasporto scolastico
- si rileva quanto segue.

Il servizio pubblico locale, ambientalmente sostenibile, di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale e gestione del Centro Comunale di raccolta (Ecocentro) e, pertanto, a servizi affini attinenti all'igiene urbana, per il quale la modalità di affidamento prescelta è stata l'affidamento diretto in house alla società SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA di Vado Ligure (come da contratto in data 14/10/2023 sottoscritto, tra Provincia di Savona e la Società S.A.T. S.p.A. per la Gestione Integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di Affidamento “Provinciale”), è stata predisposta specifica relazione allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20 dicembre 2023 ad oggetto: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e successive modificazioni, al 31.12.2022 e ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022”*.

Si evidenzia inoltre la ferma volontà dell'Amministrazione di mantenere per tutti i servizi erogati una politica di tariffe calmierate, per favorire al massimo la fruizione da parte degli utenti.

Le spese di gestione dei servizi risultano al momento sostenibili, non risultando l'ente in condizioni deficitarie e, pertanto, considerato il ritorno in termini di risultato sociale, si reputa la gestione degli stessi conforme ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Di seguito si riportano, per quanto di competenza dell'Area Tecnica, alcune informazioni di sintesi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica non a rete oggetto di rilevazione.

SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO DI AUTOVEICOLI	
Modalità di affidamento	Affidamento a seguito di procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 (DD n. 564 del 30.12.2016)
Durata dell'affidamento	01/07/2017 – 30/06/2025
Affidatario	Gestopark srl

	con sede in Via delle Industrie, 226, 17012 Albissola Marina
Importo dell'affidamento	canone annuo dovuto al Comune di € 216.921,57 a partire dal 01-04-2022 rispetto al canone annuo praticato fino al 30-03-2022 in base al precedente atto contrattuale n° 3112 di rep. A seguito di eseguiti lavori stradali (Via Don G. Bado), di modifiche alla viabilità (senso unico verso ovest Via Bado fino al bivio con via S.M.G. Rossello e nel tratto di questa fino alla sbarra ad ovest del passaggio a livello della ferrovia) e della variazione a “zona disco” di una parte dei posti auto (piazzale A. De Gasperi), nel corso degli anni 2018 e 2019 si era ridotto il totale dei parcheggi oggetto della concessione, da 306 a 241, come dato atto con delibera della G.C. n° 29 del 10-02-2021, con la quale, oltre a confermare le tariffe orarie di utilizzo precedenti, era stato approvato nuovo elenco delle aree da destinare a parcheggi a pagamento, per il detto totale di 241 così risultante a decorrere dal 24-07-2020. a seguito della corrispondenza ed incontri intercorsi con la Ditta concessionaria si era addivenuti al recepimento di riduzioni del canone annuo per gli anni 2018 (ad euro 177.000,00), 2019 (ad € 168.640,00) e 2020, quest'ultimo rideterminato in € 156.600,00 e che la Ditta aveva proposto di considerare quale nuovo canone annuo definitivo, da applicare pertanto per l'anno 2021 fino alla prevista scadenza contrattuale; le suesposte variazioni, sono state formalizzate con la sottoscrizione di un'appendice al citato contratto n° 2958 di repertorio, ovvero con la scrittura privata in data 19-05-2021, n° 585 dello speciale repertorio per simili atti; la Civica Amministrazione nel mese di maggio 2021, tenuto conto dell'art. 3 del capitolato speciale ed ai sensi del Dlgs n. 50/2016 , ritenne opportuno richiedere alla Ditta la sua eventuale disponibilità al rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni precedenti e secondo le variazioni disposte con la predetta appendice contrattuale; l'Impresa GESTOPARK S.r.l. come da sua nota pervenuta al Comune il 27-05-2021, col n° di prot. 14968, ha manifestato la volontà di addivenire al rinnovo per ulteriore periodo di anni 4 della concessione alle stesse condizioni contrattuali vigenti; con Determinazione dell'Area Tecnica n° 275 del 03-06-2021, venne disposto il rinnovo della concessione del servizio alla stessa Ditta per altri anni 4 dal 01-07-2021 al 30-06-2025, alle stesse condizioni generali del contratto precedente ma con le disposte variazioni ed al nuovo canone annuo corrispettivo della concessione di euro 156.600,00, per il conseguente nuovo importo totale contrattuale di € 626.400,00, esenti da IVA, accertando le seguenti entrate allo specifico Capitolo 61/99 “Proventi concessione aree pubbliche per parcheggi regolamentati” sul Bilancio di previsione: – € 78.300,00 per annualità 2021 – accertamento n. 233/2021 – € 156.600,00 per annualità 2022 – accertamento n. 233/2022 – € 156.600,00 per annualità 2023 – accertamento n. 233/2023 – € 156.600,00 per annualità 2024 – accertamento n. 233/2021 – €

	78.300,00 per annualità 2025 – accertamento n. 233/2025; con contratto n° 3112 di rep. in data 30-06-2021, citato in premessa, venne formalizzato il disposto rinnovo dalla data del 01-07-2021 fino al 30-06-2025, della concessione di gestione parcheggi a pagamento; la Civica Amministrazione con delibera della G.C. n° 47 del 22-03-2022, ha approvato un nuovo elenco, delle zone urbane destinate alla sosta di autoveicoli in parcheggi a pagamento secondo le modalità di cui sopra, includendovi nuovamente, come nel contratto originario dell'anno 2017, i parcheggi siti nel piazzale A. De Gasperi, ora n° 54 che in passato erano stati resi gratuiti e regolamentati a “zona disco”, portando così ora il totale dei parcheggi a pagamento , tenuto conto anche di una rettifica del numero di quelli lungo la via Don G. Bado, passato da 74 a 78, al n° di 299 posti, ciò con decorrenza dal 01-04-2022; per la disposta variazione in aumento dei parcheggi dal 01-04-2022 fino alla scadenza contrattuale, da 241 a 299, si è ritenuto doversi disporre una conseguente variazione in aumento dell'importo del canone annuo dovuto al Comune, per il periodo dal 01-04-2022 al 30-06-2025; per il calcolo di detta variazione, considerato anche quanto esposto all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto allegato in copia al citato contratto originario n° 2958 di rep., è stato preso come base il canone originario rapportandolo proporzionalmente al n° di 299 posti parcheggio a pagamento, e quindi nell'importo annuo di € 216.921,57, con aumento quindi di € 60.321,57 a partire dal 01-04-2022 rispetto al canone annuo praticato fino al 30-03-2022 in base al precedente citato atto contrattuale n° 3112 di rep.; il detto adeguamento del canone annuo applicato per il periodo di mesi 39 dal 01-04-2022 al 30-06-2025 comporta quindi l'incremento contrattuale per l'importo di € 196.045,10; in tal senso, in data 20.7.2023 è stata sottoscritta l’appendice n. 3210 al contratto n. 3112 di rep. Del 30.6.2021
	Gli obblighi dell'affidatario sono quelli specificati nel capitolato di gara nonché nell’offerta tecnica.

SERVIZIO PER LE ILLUMINAZIONI VOTIVE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA F. CRISPI, PER LA GESTIONE DI TOTALI N. 1000 UTENZE MA CON LA PREVISIONE A 1200	
Modalità di affidamento	Affidamento ex art. 1/c. 2 / lettera A) Legge n. 120/2020 – concessione di servizio ex art. 164 e 165 Dlgs n. 50/2016 (DD n. 615/2021)
Durata dell'affidamento	1.1.2022 - 31.12.2026
Affidatario	TAGGIASCO SAS con sede in Via Garibaldi 22 – 17027 Pietra Ligure
Importo dell'affidamento	€ 63.550,00 + € 525,00 per oneri per sicurezza per il totale di € 64.075,00 + IVA con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni

	Gli obblighi dell'affidatario sono quelli specificati nel contratto rep. n. 3138 del 25.2.2022
--	--

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Dott. Renato Falco

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by several loops and a long, sweeping underline.

COMUNE DI PIETRA LIGURE

**APPENDICE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 20 DEL
D.LGS. N. 175/2016**

(Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 20.12.2023)

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA' IN
HOUSE**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA ANNUALE

1. SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La presente relazione è relativa al servizio pubblico locale, ambientalmente sostenibile, di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale e gestione del Centro Comunale di raccolta (Ecocentro) e, pertanto, a servizi affini attinenti all'igiene urbana.

La Legge Regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii. "NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI" definisce il modello adottato nella Regione Liguria ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, individuando l'ambito regionale unico (ATO), corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree omogenee, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri che organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area.

La Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n. 56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), della Legge Regionale n.1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee).

La Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 43 del 02.08.2018, il "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI";

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 10.01.2020):

- il Bacino di Affidamento "CAPOLUOGO" a cui appartiene il solo Comune di Savona;
- il Bacino di Affidamento "PROVINCIALE" a cui appartengono i restanti 65 comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti, tra cui il Comune di Pietra Ligure (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);

Come da Delibera C.C. n. 32 del 29.7.2022, si deliberava la partecipazione del Comune di Pietra Ligure al capitale sociale della Società S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali SpA (con sede in Vado

Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di € 612.616,04 alla data della costituzione societaria, Codice Fiscale 01029990098 - Numero Rea SV 000000108139 - P.I. 01029990098), acquistando n. 1500 azioni del capitale sociale della predetta società, per l'importo di euro 3.420,00 (in allora corrispondenti allo 0,02717% del capitale sociale al 31.12.2020).

Con Determina n. 10 del 16.1.2023 con la quale è stata affidata alla società EGEA AMBIENTE Srl con sede legale ed amministrativa in corso Nino Bixio, 8 – 12051 Alba (CN) - C.F. e P.IVA 02280240041, in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 1 R.G. n. 4 del 16.1.2023, la prosecuzione del servizio (affidatole con Determinazione Area Tecnica n° 323 del 19.08.2019) di gestione, ambientalmente sostenibile, di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale e gestione del Centro Comunale di raccolta (Ecocentro) nel territorio comunale, contraddistinto dal CIG 8032652221, per il periodo dal 16.1.2023 al 30.6.2023, alle allora modalità esecutive e condizioni economiche, con condizione risolutiva immediata nel caso in cui abbia luogo anticipatamente l'affidamento del servizio a SAT Spa quale gestore unico del bacino di affidamento provinciale, impegnando, la somma relativa al periodo 16.1.2023-31.1.2023 e demandando l'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo dal 01.02.2023 al 30.6.2023 a successivi atti, in considerazione del rispetto del limite mensile di cui all'art. 163, D.Lgs. n. 267/2000.

Con ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, ex art. 50 Dlgs 267/2000 n. 1 del 16.1.2023 è stata ordinata ad Egea Ambiente Srl la prosecuzione del servizio alle allora modalità esecutive e condizioni economiche, dal 16.1.2023 fino al 30.6.2023, con condizione risolutiva immediata nel caso in cui abbia luogo anticipatamente l'affidamento del servizio a SAT SERVIZI TERRITORIALI AMBIENTALI Spa di Vado Ligure, quale gestore del bacino di affidamento provinciale.

La legge regione Liguria n. 22/2021 avente ad oggetto “disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022” con la quale all'art. 42 si prevedeva :

“ 1. Nelle more della definizione della disciplina organica regionale in materia di gestione rifiuti, finalizzata alla strutturazione del servizio di gestione rifiuti per l'intero ambito regionale, le province, la Città metropolitana di Genova o i comuni già individuati come capofila dei rispettivi bacini negli atti di pianificazione vigenti dispongono entro il 31 dicembre 2022 gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani relativi ai bacini individuati dalla pianificazione provinciale e metropolitana.

2. In ogni caso gli affidamenti di cui al comma 1 devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria d'ambito regionale.

3. I comuni possono mantenere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, gli affidamenti del servizio di gestione integrata rifiuti esistenti disposti per il solo territorio di competenza per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2022.(termine prorogato al 30/6/2023).

4. Non sono consentiti nuovi affidamenti da parte di singoli comuni limitatamente al territorio di competenza.”

Pertanto con successiva ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, ex art. 50 Dlgs 267/2000, n. 9 del 21.3.2023, il Comune ha ritenuto di ordinare a SAT Spa la prosecuzione del servizio, alle modalità esecutive e condizioni economiche ordinate ad Egea con Ordinanza n. 1 del 16.1.2023, dal 24.4.2023 al 30.6.2023, con condizione risolutiva immediata nel caso in cui abbia luogo anticipatamente l'affidamento del servizio a SAT spa quale gestore del bacino di affidamento provinciale.

Con Determina n. 190 del 19.4.2023 venivano integrati, per le motivazioni indicate nella stessa, gli impegni di spesa assunti nei confronti della società EGEA AMBIENTE Srl, per il periodo dal 16.1.2023 – 31.03.2023, relativamente alla prosecuzione del servizio in questione, in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 1 R.G. n. 4 del 16.1.2023, tenuto conto del nuovo canone mensile aggiornato al 15.1.2023 che ammonta a € 186.510,07 (comprensivo di € 306,81 quali oneri DUVRI) + IVA 10% pari a €/anno 2.238.120,84 + IVA 10%.

Con nota acquisita agli atti comunali in data 30.6.2023, prot. n. 20458 la Provincia di Savona, comunicava ai Comuni di provvedere ad emettere opportuna ordinanza sindacale per la proroga tecnica del servizio con validità dal 01.07.2023 almeno fino al 30.9.2023.

Con nota in data 30.6.2023, prot. n. 20561 la società SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA manifestava la disponibilità all'affidamento del servizio nelle more dell'affidamento provinciale in modalità house providing.

Con Ordinanza Sindacale n. 22 RG 102 del 29.6.2023, nelle more del completamento da parte della Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, delle procedure volte all'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti di cui alla L.R. n.1/2014 del Bacino di Affidamento Provinciale, era stato ordinato alla Società SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria, l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al capitolato, offerta migliorativa e contratto in essere sopra citato, dei servizi di igiene urbana di cui all'oggetto, per un periodo transitorio di 3 (Tre) mesi, a decorrere dal 1°luglio 2023 e sino al 30.09.2023, salvo cessazione anticipata ed in ogni caso, sino alla data di stipulazione dell'inerente contratto; quanto innanzi, a fronte di un canone mensile omnicomprensivo di € 186.510,07, oltre IVA come per legge.

La Provincia di Savona, che opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della L. n. 56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), della L.R. n. 01/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n 133/2014 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee), ha approvato in via definitiva con D.C.P. n. 43 del 02/08/18 il “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI” cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 08 del 06/08/18 di approvazione del “PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI”.

La Provincia di Savona, con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 30 del 08/08/2023 ad oggetto “Area Omogenea per la gestione dei rifiuti della provincia di Savona - Affidamento a S.A.T. S.p.A. del servizio di gestione dei rifiuti per tutti i Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento Provinciale” ha deliberato di affidare SAT S.p.A. per anni 15 (quindici), l'organizzazione e la gestione delle attività relative all'igiene urbana (raccolta, trasporto, pulizia e lavaggio strade, ecc. ecc) nei 65 comuni appartenenti al Bacino di Affidamento “Provinciale” nelle modalità previste dal Piano Industriale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 28/02/2022 ed alle condizioni economiche di cui al relativo Piano Economico Finanziario.

In data 14/10/2023 è stato sottoscritto, tra Provincia di Savona e la Società S.A.T. S.p.A., il Contratto di Servizio per la Gestione Integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di Affidamento “Provinciale” della Provincia di Savona. Verificato che, con nota prot. n. 20014 del 28/09/2023, la Società S.A.T. Servizi

Ambientali Territoriali S.p.A. ha comunicato che, stante la prossima sottoscrizione del contratto per la gestione del servizio di igiene urbana per i 65 Comuni della Provincia di Savona coinvolti nell'area omogenea di affidamento provinciale, il canone di servizio e le modalità di remunerazione dei costi di smaltimento rimangono tali quali fino al 31/12/2023, come previsto dal PEF in essere, il Comune di Pietra Ligure ha proceduto a prorogare l'affidamento del servizio in oggetto fino al 31/12/2023 (Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 603 del 16/10/2023).

A partire dal 1° gennaio 2024, in ottemperanza al citato contratto sottoscritto il 14/10/2023, l'attuale gestore continuerà la gestione del servizio (c.d. periodo transitorio) secondo gli standard in essere nei vari Comuni alla stipula del contratto per mesi 36, con il costo totalmente a carico del Comune.

L'attuale gestore effettua il servizio in ottemperanza al vigente "Capitolato d'appalto" approvato con determinazione a contrarre n° 91 del 03.04.2019, e allegato al contratto stipulato in data 28/5/2020, Rep. n. 3062 a suo tempo sottoscritto con la società EGEA e successive modifiche ed integrazioni (Determina n. 25 del 21.1.2021 con estensione di detto servizio anche all'Ospedale Santa Corona a far data dal 1.1.2021).

SAT dispone di mezzi di trasporto ed operativi di proprietà. I mezzi di trasporto sono autorizzati, registrati ed idonei alle attività per cui sono preposti. A tal scopo SAT è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Liguria (inizio attività di raccolta e gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 01/01/1993), con il numero GE00401.

SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il monitoraggio-controllo della gestione del servizio è effettuato costantemente dal Comune di Pietra Ligure, in particolare dal Servizio Ambiente, sulla base della reportistica periodica messa a disposizione dal Gestore del servizio, nonché della verifica sul territorio anche in riscontro a segnalazioni da parte degli utenti e dei cittadini.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

La Società Servizi Ambientali Territoriali S.A.T. S.p.A. con sede legale in Vado Ligure, Via Sardegna 2, (P.IVA 01029990098), a partecipazione diretta su cui il Comune esercita il controllo analogo, è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016.

Come da Delibera C.C. n. 32 del 29.7.2022, si deliberava la partecipazione del Comune di Pietra Ligure al capitale sociale della Società S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali SpA (con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di € 612.616,04 alla data della costituzione societaria, Codice Fiscale 01029990098 - Numero Rea SV 000000108139 - P.I. 01029990098), acquistando n. 1500 azioni del capitale sociale della predetta società, per l'importo di euro 3.420,00 (in allora corrispondenti allo 0,02717% del capitale sociale al 31.12.2020).

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio è stato sempre effettuato con efficacia e tempestività. Al 2022 i risultati di raccolta differenziata hanno evidenziato una percentuale pari al 66,60% e pertanto entro i limiti di legge successivamente accertato con D.G.R. Liguria n. 573/2023, Il Comune di Pietra Ligure è in linea con gli obiettivi di legge di raccolta differenziata fissato al 65%, così come era

accaduto anche nel 2021 (68,13% accertato con D.G.R. Liguria n. 590/2022) seppur con un lieve calo.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il servizio pubblico locale in oggetto viene svolto nel pieno rispetto di quanto definito nel vigente capitolato di servizio, così come approvato con risoluzione della Giunta Comunale n. 41 in data 09.03.2019 e Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 91 del 03.04.2019 e al citato contratto stipulato n° 3062 di rep. del 28.05.2020 e s.m.i.

La Società S.A.T. S.p.A., in ogni caso, si è dimostrata sempre ampiamente collaborativa, disponibile a mettere in atto interventi e procedure per risolvere criticità o esigenze particolari del Comune. Sono conservate agli atti le tracce di segnalazioni, corrispondenze e dei relativi interventi effettuati.

2. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La presente relazione è relativa all'espletamento in house providing del servizio idrico integrato del Comune di Pietra Ligure.

Regione Liguria con deliberazione della Giunta in data 04.11.1982, verbale n° 5790, ed i Comuni di Loano, Borghetto S.S., Toirano, Balestrino e Boissano, con provvedimenti di Consiglio Comunale adottati negli anni '81 e '82, istituirono il "Consorzio per la depurazione delle acque reflue tra i Comuni di Loano, Borghetto S.S., Toirano, Balestrino e Boissano", con scopo principale lo svolgimento del servizio di raccolta, convogliamento, trattamento e depurazione delle acque reflue.

Con le citate deliberazioni fu contestualmente approvato lo Statuto del Consorzio, che conteneva le norme fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi.

Successivamente, con l'entrata in vigore della legge 142/90, per adempiere a quanto dalla stessa prescritto, i Comuni consorziati decisero di procedere alla "trasformazione" del Consorzio secondo le forme previste dalla citata Legge, conferendogli, oltre che i servizi di raccolta, convogliamento, depurazione delle acque ecc., anche altri compiti a tutela dell'ambiente, e mutandone la denominazione in "Consorzio per i Servizi Ambientali tra i Comuni di Loano, Borghetto S.S., Toirano, Balestrino e Boissano".

Attraverso tale "trasformazione", perfezionata nel 1994, i cinque Comuni diedero vita al Consorzio per i Servizi Ambientali, adottando il modello disegnato dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ai fini della gestione associata dei servizi pubblici locali e sostituendo il presente "Consorzio per la depurazione delle acque". In particolare, secondo le previsioni statutarie (art. 3), l'oggetto principale ed indefettibile dell'attività consortile divenne oltre la raccolta, il convogliamento e la depurazione delle acque reflue, l'esercizio di ogni competenza prevista dalla legge in materia di tutela ambientale. Altre attività di competenza del Consorzio erano la depurazione dei liquami industriali; la gestione totale o parziale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei Comuni consorziati, la costruzione, manutenzione e gestione di impianti e macchinari a ciò funzionali, la gestione degli acquedotti (compresi quelli irrigui) e l'esercizio di ogni competenza in materia di approvvigionamento idrico comprensoriale. Al Consorzio furono affidati poteri e facoltà in merito alla

determinazione, all'imposizione e alla riscossione di tutte le tariffe dovute per i servizi gestiti.

In data 19.12.2002, in esecuzione di quanto contenuto nell'art. 35 della Legge Finanziaria dello Stato per l'esercizio 2002, n° 488 del 28.12.2001, l'Assemblea Consortile, con verbale n° 12 del registro deliberazioni, procedette alla trasformazione del Consorzio intercomunale in una Società per Azioni denominata "Servizi Ambientali s.p.a." ai sensi dell'art. 113, comma 13 del D.lgt. n° 627 del 2000; nella naturale continuità delle proprietà e dei servizi svolti, in favore dei singoli Comuni, per la depurazione, la gestione di reti ed impianti.

In data 16.11.2005, il Comune di Pietra L. ha sottoscritto una quota del pacchetto azionario della Società.

Tutto quanto premesso, con convezione in data 16.4.2009 e successiva integrativa del 28.12.2010, sottoscritta tra il Comune di Pietra Ligure e la società SERVIZI AMBIENTALI SpA, è stato disciplinato il conferimento da parte del Comune di Pietra L. alla Servizi Ambientali S.p.a. della gestione della rete fognaria e del servizio di depurazione delle acque reflue comunali, nonché l'esecuzione delle attività prodromiche e strumentali all'avvio dell'esecuzione di questi servizi da parte della società affidataria.

1.02

L'ultima convenzione non ha modificato la titolarità della proprietà delle reti e dei beni che saranno utilizzati per lo svolgimento dei servizi, che rimarranno rispettivamente del soggetto che ne era il proprietario anteriormente alla stipulazione della presente convenzione e, quindi, a seconda dei casi e dei beni del Comune di Pietra L. o della Servizi Ambientali S.p.a.

La convenzione ha durata fino al 31.12.2029 che decorreranno dalla data in cui avrà inizio la gestione della rete fognaria comunale da parte della Servizi Ambientali S.p.a. o, nel caso in cui questa fosse già stata in precedenza attribuita ad altro titolo alla medesima società, dalla data di redazione del verbale di riconsegna della rete e dei servizi. Restano salvi gli effetti dell'avvenuta liberalizzazione per il mercato nel servizio idrico integrato, salvo che nel frattempo non intervenga diversa normativa in materia e, comunque, fino a definitive determinazioni da parte della Conferenza d'Ambito in merito all'affidamento del Servizio idrico integrato.

Prima della scadenza il Comune di Pietra L. e la Servizi Ambientali S.p.a. potranno concordare la proroga della durata della presente convenzione con le medesime modalità pattuite nel contesto del presente documento, fatte salve le integrazioni rese necessarie per effetto di modifiche tecnico-impiantistiche intervenute.

Nel caso in cui non si raggiungesse detta intesa nel termine di 90 giorni antecedenti alla scadenza della presente convenzione, la Servizi Ambientali S.p.a. si è obbligata alla prosecuzione della gestione, alle medesime condizioni indicate nella presente intesa, per il tempo necessario per l'esperimento delle procedure di affidamento a terzi dei servizi e fino alla scadenza del trimestre successivo alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Affidamento del servizio di fognatura e della gestione delle reti

Fino al momento del conferimento nel patrimonio della Servizi Ambientali S.p.a. della rete fognaria di raccolta dei reflui urbani ed industriali provenienti o, comunque, prodotti nel territorio del Comune di Pietra L. e delle condotte di proprietà comunale occorrenti per il collegamento di quest'ultima all'impianto consortile di depurazione di proprietà della prima, l'Amministrazione comunale conferisce alla Servizi Ambientali la gestione e la conduzione delle suddette reti e condotte.

L'affidamento ha ad oggetto sia la conduzione delle reti al fine di eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei reflui immessi nella rete dai cittadini e dagli utenti, sia l'esecuzione delle attività, delle

opere e dei lavori tutti occorrenti per la manutenzione ordinaria delle reti e delle condotte in questione al fine di assicurare la corretta esecuzione del servizio predetto.

In particolare, l'affidamento ha ad oggetto sia la manutenzione ordinaria della rete fognaria come specificato successivamente, sia il servizio di pronto intervento e reperibilità di cui è detto successivamente, sia, infine, l'attività gestione della rete stessa al fine della raccolta e del trasporto dei reflui dai punti di utenza alle condotte di adduzione degli stessi all'impianto di depurazione. Al contrario non costituiscono oggetto dell'affidamento l'attività amministrativa connessa alla titolarità del servizio di pubblica fognatura come meglio evidenziato successivamente né l'attività di manutenzione straordinaria, miglioria e addizione delle reti e degli impianti esistenti.

Proprietà della rete fognaria

La proprietà delle rete fognaria e delle infrastrutture connesse rimangono in capo all'Amministrazione comunale, che provvederà ad effettuare gli investimenti programmati per la costruzione di nuovi tratti o per l'adeguamento alle disposizioni normative vigenti, nonché tutti gli interventi di manutenzione non espressamente previsti dalla convenzione come di competenza della Servizi Ambientali S.p.a..

Le parti, a maggior chiarimento, precisano che rientra nel concetto di spesa di investimento, tutto ciò che è atto a prolungare la vita sotto il profilo tecnico od economico del bene oltre al periodo di presumibile sua durata residua in base allo stato della stessa al momento della presa in carico del bene da parte della Servizi Ambientali S.p.a., ivi comprese, quindi, tutte le opere occorrenti per la sostituzione dei tratti di rete danneggiati, inservibili, inadatti o desueti.

La convenzione non importa il trasferimento alla Servizi Ambientali S.p.a. di alcun diritto di credito verso gli utenti per il servizio in precedenza reso dall'Amministrazione comunale e, tanto meno, alcuna attribuzione alla Servizi Ambientali S.p.a. di crediti o delle relative potestà di imposizione, di esazione o di riscossione per i servizi che saranno da essa resi in futuro.

Descrizione della rete fognaria e presa in consegna

Tutta la rete fognaria del Comune di Pietra L. oggetto della convenzione è stata presa in consegna dalla Servizi Ambientali S.p.a. e che dalla data del 28.12.20210 è decorso il periodo di durata convenzionale e di esecuzione del servizio di fognatura ad essa affidato dallo stesso Comune di Pietra L..

Il tracciato delle reti e delle condotte di proprietà del Comune di Pietra L. oggetto dell'affidamento in gestione di cui è detto precedentemente, è indicativamente costituito da:

- Km. 30 di rete fognaria;
- Km. 1,6 di condotte di scarico a mare;
- n. 900 caditoie, griglie o bocche di lupo;
- n. 6 stazioni o impianti di pompaggio.

Il Comune di Pietra L. ha dichiarato e garantito che il complesso delle reti e degli impianti destinati alla raccolta dei reflui, fino agli allacciamenti agli scarichi degli utenti, è di propria completa ed esclusiva proprietà e libero da qualunque vincolo reale e si trova in buono stato di manutenzione ed uso ed è conforme ad ogni previsione di legge in materia impianti e di conformità alle regole della tecnica, nonché in materia di sicurezza del lavoro e delle persone e di tutela dell'ambiente.

Qualora, per qualsiasi ragione, l'estensione delle reti e delle condotte in questione dovesse subire delle variazioni a seguito della modificazione del tessuto urbano del Comune di Pietra L. o per addizioni e migliorie alla rete esistente, l'Amministrazione comunale dovrà preventivamente informare la Servizi Ambientali S.p.a. e definire con la stessa quanto eventualmente occorrente per l'estensione dell'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le conseguenti sue modifiche.

Analogamente, il Comune di Pietra L. si è impegnato a segnalare per iscritto alla Servizi Ambientali S.p.a. ogni modificazione e integrazione delle rete dei sottoservizi e delle interferenze presenti nel

sottosuolo (reti telefoniche, elettriche, telematiche, ecc.) che dovesse verificarsi successivamente alla presa in consegna. In difetto della predetta comunicazione, l'Amministrazione comunale resterà responsabile di qualsiasi danno che la Servizi Ambientali S.p.a. dovesse cagionare alle reti, ai sottoservizi e alle interferenze in questione e, quindi, dovrà manlevare e garantire quest'ultima da ogni pregiudizievole conseguenza avesse a subire.

Utilizzo della rete fognaria e degli impianti ed occupazione di spazi ed aree pubbliche

Le parti hanno reciprocamente pattuito che per l'utilizzo delle reti, delle infrastrutture e degli impianti di cui in precedenza nulla sarà dovuto dalla Servizi Ambientali S.p.a. al Comune di Pietra L., atteso che di tale uso si è già tenuto conto ai fini della determinazione del corrispettivo dell'attività di gestione affidata alla prima.

Il Comune di Pietra L. si impegna, altresì, a non richiedere alla Servizi Ambientali S.p.a. il riconoscimento di alcun canone o tassa di occupazione (precaria o permanente) di spazi ed aree pubbliche, del suolo o del sottosuolo destinati ad essere utilizzati per l'attività oggetto della presente convenzione. Nulla sarà, altresì, dovuto dalla Servizi Ambientali S.p.a. per canoni di concessione o uso degli impianti del servizio. L'Amministrazione comunale, infine, concederà a titolo gratuito alla Servizi Ambientali S.p.a. il diritto di posa su terreno di proprietà comunale delle condotte principali e secondarie, delle opere ed impianti accessori, nonché di cavi aerei o in tubazioni, di potenza o telefonici.

Il Comune di Pietra L., inoltre, ha autorizzato espressamente la Servizi Ambientali S.p.a. ad eseguire qualsiasi intervento di manomissione del suolo pubblico che sia necessaria per eseguire interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria inerenti al servizio oggetto del presente accordo, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale.

In caso di rottamazione e/o dismissione di macchinari, apparecchiature o condotte componenti il sistema fognario oggetto del presente accordo, la Servizi Ambientali S.p.a. è libera di procedere allo smaltimento dei relativi residui o alla loro vendita senza nulla dover rimborsare al Comune di Pietra L.. Il tutto fermo restando che l'eventuale onere di smaltimento a discarica resterà a carico dell'Amministrazione municipale.

Utilizzazione delle condotte fognarie e degli impianti per usi diversi

Nel caso di richiesta da parte di terzi dell'utilizzazione delle condotte fognarie per l'alloggiamento di cavi o condotte e delle stesse o degli impianti per qualsiasi altro uso compatibile con la loro destinazione, le parti – dopo aver verificato d'intesa fra loro la fattibilità degli interventi – provvederanno a suddividere il canone per la concessione di tale uso dei condotti - al netto dell'eventuale e documentato incremento dei costi di gestione – nella misura percentuale del 50% in favore del Comune di Pietra L. per il 50% a favore della Servizi Ambientali S.p.a..

Livello garantito del servizio ed obblighi della società affidataria

Nell'esecuzione del servizio disciplinato dalla corrente sezione della presente convenzione la Servizi Ambientali S.p.a. è tenuta a garantire la corretta esecuzione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei reflui mediante le reti e gli impianti fognari ad essa consegnati e il buon funzionamento degli impianti e delle reti fognarie stesse. Il tutto al fine di assicurare un livello di qualità e sicurezza non inferiori a quelli minimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. In particolare, il livello del servizio garantito dalla Servizi Ambientali S.p.a. non dovrà essere inferiore alle specifiche previste dalle norme UNI EN ISO 9000:2000 e UNI EN ISO 9004:2000 applicabili al

caso e, inoltre, dovrà rispettare sia per le attività di conduzione e gestione della rete e degli impianti fognari, sia per le attività di manutenzione ordinaria le specifiche tecniche che saranno individuate e dettagliate nella documentazione di attuazione della predetta normativa che verrà predisposta in prosieguo dalla Servizi Ambientali S.p.a..

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Servizi Ambientali S.p.a., l'Amministrazione comunale si impegna, altresì, ad aggiornare con continuità durante il periodo d'esecuzione della presente convenzione – anche sulla base delle indicazioni conseguenti alle attività di autorizzazione di propria competenza – il censimento e la ricognizione delle opere e degli impianti esistenti, provvedendo all'aggiornamento ed al successivo mantenimento su base cartografica, anche digitalizzata, delle reti comunali di fognatura o delle relative interferenze e di sottoservizi compresenti.

I servizi oggetto della convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto, di pubblica utilità e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore o scioperi. Pertanto, in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune di Pietra L. potrà sostituirsi alla Servizi Ambientali S.p.a. per l'esecuzione d'ufficio, con la rivalsa per il recupero degli oneri conseguenti.

Gli obblighi assunti dalla Servizi Ambientali S.p.a. non attengono al mantenimento della qualità e della continuità del servizio nei casi in cui queste presuppongano interventi di manutenzione straordinaria e/o siano impediti da cause di forza maggiore (ad esempio: cedimenti vari, intasamenti, scarichi abusivi di sostanze tossiche, ostruzioni geologiche, frane, ecc.).

Corrispettivo per l'esecuzione del servizio

Il Comune di Pietra L. si è impegnato a corrispondere alla Servizi Ambientali S.p.a. quale corrispettivo per l'esecuzione da parte della seconda del servizio e delle attività di gestione previste dalla convenzione una somma annuale corrispondente all'ammontare del canone di fognatura che debba essere versato dai cittadini e dagli utenti del servizio stesso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Rimane inteso che la tariffa sarà aggiornata, in base ai valori espressi nell'ATO Savonese con decorrenza dal 1 gennaio 2007.

L'importo suddetto dev'essere corrisposto mediante ratei mensili corrispondenti all'ammontare degli incassi dei canoni di fognatura effettuati nel corso del periodo mensile immediatamente precedente dall'Amministrazione comunale o, in genere, dal soggetto che gestisca per suo conto o in forza della vigente disciplina di legge tale riscossione. Il saldo – corrispondente alla differenza fra l'importo dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo e l'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno – dovrà essere liquidato entro e non oltre il giorno 31 gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di competenza.

Al fine di consentire alla Servizi Ambientali S.p.a. di effettuare la verifica del corretto adempimento da parte del Comune di Pietra L. delle obbligazioni assunte con la convenzione, la prima ha diritto di ricevere dall'Amministrazione comunale ogni informazione, dato o documento che essa reputi opportuno richiedere ed è autorizzata ad acquisire – anche presso qualsiasi terzo, anche pubblica amministrazione – tutti i dati, i documenti e le informazioni ritenute necessarie per l'esecuzione della verifica.

L'ammontare del corrispettivo previsto sarà automaticamente aggiornato in misura pari all'entità degli aumenti del canone di fognatura che possano essere applicati all'utenza dal Comune di Pietra L. a prescindere dall'effettiva applicazione di tali aumenti a carico dell'utenza medesima.

Manutenzione ordinaria

Unitamente alla gestione del servizio di fognatura e della rete fognaria, la Servizi Ambientali provvede ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria della rete, delle condotte e degli impianti e macchinari oggetto di consegna alla stessa.

Attengono all'esecuzione dell'attività di manutenzione ordinaria, oltre alle attività di gestione e conduzione della rete in senso stretto, esclusivamente gli interventi espressamente menzionati nel presente articolo e, quindi:

- Gli interventi di videoispezione e di controllo di condotte, di pozzetti, di apparecchiature, di pozzi e di impianti di sollevamento e i relativi interventi d'emergenza per l'accertamento di anomalie di funzionamento;
- Il lavaggio di tratti di fognature comunali, con o senza smaltimento di rifiuti, e, in genere, gli interventi di eliminazione di ture, ostruzioni, ecc.;
- L'aspirazione di sedimenti entro condotte o manufatti fognari, compreso lo smaltimento dei rifiuti da effettuarsi a norma di legge con apposita separata remunerazione;
- L'assistenza e il controllo durante l'esecuzione di lavori di scavo da eseguirsi in prossimità o sulla rete fognaria che siano stati opportunamente e previamente segnalati dall'Amministrazione comunale;
- Il lavaggio, l'eliminazione di ture, ostruzioni, cedimenti e l'aspirazione di sedimenti con riferimento alle condotte di adduzione da stabili comunali alla rete fognaria pubblica;
- Gli interventi di revisione periodica e di eventuale sostituzione di elementi o parti di ricambio di pompe, impianti di sollevamento e attrezzature elettromeccaniche, ivi compresi gli interventi di officina non implicanti riparazioni di competenza dei produttori o di manutentori specializzati.

Competono, inoltre, alla Servizi Ambientali S.p.a. anche gli interventi di manutenzione ordinaria che siano espressamente ed esplicitamente contemplati a suo carico, con apposito successivo provvedimento, previo accordo tra le parti.

Il servizio prevede le seguenti prestazioni:

a) la pulizia idrodinamica periodica, onde assicurare la costante funzionalità, di tutta la rete fognaria cittadina raggiungibile con tutti i mezzi di cui la servizi Ambientali è dotata e, comunque, in tutte le strade. Provvedendo ad effettuare anche la ripresa televisiva finale degli eventuali tratti che presentano rotture o quanto altro ritenuto di interesse tecnico per questa Civica Amministrazione, con fornitura dei relativi filmati al Settore Servizi Tecnici Specializzati, ed attenendosi in particolare per detta manutenzione al seguente programma mensile:

- 1^ settimana Centro cittadino
- 2^ settimana Levante cittadino
- 3^ settimana Ponente cittadino
- 4^ settimana Frazione Ranzi, zona Trabocchetto, viale Riviera.

b) tutti gli interventi di disostruzione delle fognature comunali ogniquale volta se ne presenti la necessità nonché a seguito di specifiche richieste da parte del comune, intervenendo entro le 2 ore dalla richiesta, sempre nei limiti di cui al precedente punto a). Restano espressamente esclusi gli interventi di stasatura di fognoli privati, per i quali la Servizi Ambientali si impegna ad intervenire solo in caso di situazione di pericolo per la pubblica incolumità. Se però l'occlusione dipendesse da accertato cattivo funzionamento della rete comunale, la Servizi Ambientali, dopo aver ripristinato il regolare flusso del collettore principale, riattiverà il fognolo privato.

c) trasporto di tutto il materiale derivato dalle operazioni di cui ai precedenti punti a) e b) a discarica autorizzata allo smaltimento e consegna della documentazione dell'avvenuto smaltimento al Comune di Pietra Ligure, secondo le vigenti norme legislative.

Manutenzione straordinaria ed estensioni o modifiche della rete

In nessun caso e per nessuna ragione, fino a quando non sarà effettuato il conferimento nel patrimonio della Servizi Ambientali S.p.a. delle reti, delle condotte e degli impianti per lo svolgimento del servizio oggetto della corrente sezione del presente accordo, l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e tutti gli interventi occorrenti per eseguire innovazioni, migliorie, modifiche ed incrementi potranno essere posti a carico della Servizi Ambientali S.p.a. e, quindi, resteranno esclusivamente a carico del Comune di Pietra L.;

In particolare, a titolo esemplificativo e, quindi, senza alcun effetto limitativo della previsione del precedente art., sono opere straordinarie destinate a rimanere ad esclusivo carico del Comune di Pietra L.:

- La riparazione o la parziale sostituzione di tubazioni per cedimenti, sconnessioni, rotture, perdite, cedimenti, fessurazioni o infrazioni;
- La riparazione di manufatti, camere d'ispezione, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche o loro rifacimenti parziali o totali, la sostituzione di chiusini metallici stradali o l'inghisaggio dei loro telai sconnessi rispetto ai piani dei manti stradali;
- Il rifacimento di tratte di fognatura ammalorate, non correttamente funzionanti o manifestamente insufficienti o inadeguate alle necessità del servizio;
- I ripristini stradali conseguenti all'esecuzione degli interventi di manutenzione o, in genere, a riparazioni conseguenti a cedimenti, frane o lesioni determinate dalle opere fognarie o da perdite;
- Gli interventi connessi con nuove opere o servizi pubblici o privati o alla edificazione di nuove costruzioni o alla ristrutturazione delle stesse;
- L'aggiornamento periodico dello stato di fatto della rete fognaria, delle opere, degli impianti e delle attrezzature complementari e dell'elenco utenti allacciati;
- La fornitura delle parti di ricambio degli impianti di pompaggio e di sollevamento, nonché delle apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonché degli interventi di officina specializzati relativi alla riparazione presso il costruttore o presso manutentori specializzati di dette componenti o di parti di esse. (Nota: quali spese messe a bilancio rimangono comunque in capo al Comune)

Gli interventi suddetti verranno eseguiti dalla Servizi Ambientali S.p.a. sulla base di singole e specifiche intese con il Comune di Pietra L. che definiscano preventivamente le caratteristiche dell'intervento, la tipologia delle opere e degli impianti da realizzare, installare o fornire e l'ammontare del compenso per la loro realizzazione, che dovrà essere corrisposto dall'Amministrazione comunale alla Società.

Insorgendo la necessità dell'intervento la Servizi Ambientali S.p.a. segnalerà l'esigenza al Comune di Pietra L., che - dopo aver accertato quando necessario - impartirà per tramite del il cui Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Pietra L., alla Servizi Ambientali S.p.a. opportuno ordine di servizio ed autorizzazione all'esecuzione dell'opera, del lavoro e delle forniture, che definirà contestualmente anche le modalità di finanziamento.

Nel caso di interventi con carattere d'urgenza tali da pregiudicare l'efficienza del servizio, comportanti un limite di spesa non superiore a € 10.000,00, la Servizi Ambientali S.p.a. interverrà con il solo obbligo di inviare preventiva comunicazione al Comune (fax o telegramma), presentando successivamente consuntivo dei lavori eseguiti, che dovrà essere regolarizzato con apposito provvedimento del Comune di Pietra L..

In tutti questi casi, la Servizi Ambientali S.p.a. - qualora si trovasse nella necessità di mettere fuori esercizio della rete fognaria per interventi di straordinaria manutenzione - ne darà preventiva comunicazione al Comune ed alle Autorità competenti.

Adeguamento e potenziamento delle opere e degli impianti esistenti

Nel corso della gestione potrà sorgere la necessità di procedere alla costruzione di nuove opere per adeguare gli impianti e le reti a mutate realtà gestionali; la realizzazione di queste nuove opere sarà curata dalla Servizi Ambientali S.p.a. e le stesse potranno essere:

- a) Finanziare e realizzare dalla Servizi Ambientali S.p.a. a fronte della revisione del corrispettivo pattuito per l'esecuzione del servizio.

In tal caso le opere saranno progettate dalla Servizi Ambientali S.p.a. in ogni loro aspetto sia tecnico, che economico e, quindi, dovranno essere approvate dal Comune di Pietra L., anche sotto il profilo attinente alla valenza d'urgenza e di pubblica utilità e ai profili attinenti alla revisione del corrispettivo pattuito per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Dopo la loro approvazione, le opere saranno realizzate sotto la diretta sorveglianza della Servizi Ambientali S.p.a. e a cura e spese della medesima (con la sola eccezione delle spese relative ad espropri, occupazioni d'urgenza e acquisto aree). Il collaudo delle opere realizzate sarà, tuttavia, eseguito a cura e spese del Comune di Pietra L. tramite tecnici di sua fiducia. Nel caso che, in sede consuntiva, il costo delle opere risultasse inferiore a quello stimato in sede preventiva, il Comune avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'incremento del corrispettivo della concessione pattuito per l'esecuzione delle opere.

- b) Finanziare dal Comune (tramite mezzi propri e/o contributi dello Stato e/o della Regione e/o della Provincia) realizzare dalla Società.

In questo caso le opere saranno progettate dalla Servizi Ambientali S.p.a. in ogni loro aspetto sia tecnico, che economico e, quindi, dovranno essere approvate dal Comune di Pietra L. sia sotto il profilo economico-finanziario, sia sotto l'aspetto attinente alla dichiarazione d'urgenza e di pubblica utilità, sia, infine, per quanto attiene alla quantificazione del corrispettivo da versare alla Servizi Ambientali S.p.a. per la loro esecuzione. Dopo la loro approvazione, le opere saranno realizzate a cura e sotto la diretta sorveglianza della Servizi Ambientali S.p.a., ma a spese del Comune, che provvederà anche ad ogni onere e adempimento relativo ad espropri, occupazioni d'urgenza e acquisto aree. Il collaudo delle opere realizzate sarà eseguito a cura e spese del Comune. Le opere collaudate con esito positivo saranno assunte in gestione dalla Società, che non potrà richiedere alcuna maggiorazione del compenso del servizio, salvo il caso che le nuove opere non siano tali da causare un aumento dei costi di gestione.

In ogni caso, il Comune dovrà mettere a disposizione gratuita della Servizi Ambientali S.p.a. i suoli e i sottosuoli necessari per la realizzazione dei nuovi interventi e dovrà effettuare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti amministrativi ed adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti per espropri, per occupazioni temporanee e per l'acquisto delle aree occorrenti. Il Comune, inoltre, è tenuto al pagamento delle spese notarili e di registrazione degli atti e a predisporre, a propria cura e spese, tutti gli atti indispensabili per ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi per la realizzazione delle opere. Le opere realizzate rimarranno di proprietà del Comune. Nel caso in cui la presente convenzione cessi anticipatamente rispetto alla data del 31 dicembre 2029, il Comune di Pietra L. o il soggetto ad esso subentrante dovrà rimborsare alla Servizi Ambientali un ammontare pari alla differenza fra il costo effettivamente sostenuto per tutte le opere di cui all'art. 35 ed il relativo valore ammortizzato (cioè il residuo netto contabile) come risultante dal bilancio della Servizi Ambientali

Verifiche e controlli

Il Comune di Pietra L. potrà procedere – nel corso dell'esecuzione dell'attività di gestione del servizio fognario – ad eseguire o far eseguire da terzi di sua fiducia tutti i controlli e le verifiche occorrenti per accertare il rispetto degli impegni assunti dalla Servizi Ambientali S.p.a. e il raggiungimento degli standard di qualità e di sicurezza del servizio previsti.

L'esecuzione delle verifiche di cui sopra dovrà sempre avvenire in contraddittorio con la Servizi Ambientali S.p.a. e, quindi, in modo tale da permettere alla stessa di effettuare – direttamente o tramite

propri incaricati di fiducia – visite, ispezioni, rilievi o, in genere, accertamenti contestuali a quelli disposti dal Comune di Pietra L. con modalità che garantiscano la certezza e la sicura e piena opponibilità fra le parti delle loro risultanze e l'accertamento diretto da parte della Servizi Ambientali S.p.a. della correttezza e dell'esattezza di tutte le operazioni effettuate nell'occasione.

E' fatto obbligo al personale dipendente della Servizi Ambientali S.p.a. di segnalare al Comune di Pietra L. quelle circostanze e quei fatti che, rilevanti nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio. E' fatto, altresì, obbligo di denunciare immediatamente qualsiasi irregolarità (tombini rotti, presenza di liquidi o materiali estranei, ecc) coadiuvando l'opera dell'Amministrazione comunale ed offrendo tutte le indicazioni possibili.

Responsabilità del gestore verso l'Amministrazione comunale o verso i terzi

Per effetto dell'assunzione del servizio oggetto della corrente sezione, la Servizi Ambientali S.p.a.

- a) Assume nei confronti del Comune di Pietra L. ogni responsabilità relativa alla gestione della rete, fatta eccezione per i danni che dovessero trarre origine da un comportamento imputabile a fatto dell'Amministrazione comunale o a sue omissioni nelle attività che la presente convenzione prevede a suo carico;
- b) Si obbliga al rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano l'esecuzione delle attività di gestione dei servizi di fognatura e che presidiano la tutela igienico-sanitaria sotto tutti i profili attinenti alla conduzione della rete fognaria;
- c) Si obbliga di verificare che tutto il complesso impiantistico sia conforme alle normative vigenti in materia per tutto il periodo della durata della concessione e a porre in essere – informando l'Amministrazione comunale per quanto di sua competenza e agendo per quanto di proprio obbligo – tutte le attività occorrenti per garantire tale conformità;
- d) Si obbliga ad assumere a proprio carico e ad indennizzare e risarcire tutti i terzi danneggiati in conseguenza dell'esecuzione del servizio e dell'esercizio dei relativi impianti, impegnandosi a stipulare una polizza assicurativa di adeguato massimale. Il tutto ferma restando l'esclusione dal predetto obbligo risarcitorio ed indennitario di tutti i danni conseguenti ad allagamenti o spandimenti di liquami che derivino da situazioni di insufficienza delle rete fognaria e dalla mancata o intempestiva esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune.

Obblighi e responsabilità del Comune

Oltre all'esecuzione di quant'altro previsto a proprio carico dalla presente convenzione e di quant'altro necessario per consentire alla Servizi Ambientali S.p.a. di poter dar puntuale e corrente esecuzione agli impegni da essa assunti, il Comune di Pietra L. dovrà provvedere:

- a) Al rilascio o all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i permessi, le concessioni e i provvedimenti necessari per l'esecuzione del servizio, nonché a tutte le comunicazioni occorrenti per l'esecuzione dell'attività di scarico conseguente alla raccolta e al trasporto dei reflui;

Al compimento di tutte le attività amministrative e gestionali che conseguono alla sua qualità di soggetto titolare dello scarico e degli scarichi relativi alla rete oggetto della corrente sezione della presente convenzione e che attengono alla titolarità della funzione inerente all'autorizzazione di tutti gli insediamenti e gli allacciamenti esistenti o da realizzarsi sul territorio comunale;

- b) Al coordinamento delle attività amministrative e gestionali di sua competenza con le esigenze di efficiente e funzionale gestione del servizio affidato alla Servizi Ambientali S.p.a.,

concordando preventivamente con questa ogni aspetto tecnico e ogni profilo gestionale attinente alle predette sue funzioni che possa influire sull'efficienza e sulla funzionalità del servizio;

A fornire alla Servizi Ambientali S.p.a. tutte le notizie e le informazioni conseguenti all'esercizio delle suddette sue funzioni e competenze che possano influire sulla gestione del servizio e sulla sua efficienza e funzionalità e, in particolare, tutte le notizie e le informazioni attinenti ai dati qualitativi e quantitativi delle acque approvvigionate da qualsiasi fonte, pubblica o privata e di quelle scaricate.

A facilitare la Servizi Ambientali S.p.a. nell'esecuzione di tutte le operazioni di controllo previste dalla vigente normativa di settore e fornirle tutte le informazioni circa l'esito di controlli da esso effettuati e a concordare congiuntamente le azioni necessarie per il controllo degli scarichi derivanti dagli insediamenti civile e produttivi;

Ad autorizzare – così come con la sottoscrizione della presente convenzione autorizza - la Servizi Ambientali S.p.a. ad effettuare presso le aziende e gli utenti le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione nella fognatura pubblica, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Affidamento delle gestione del servizio di depurazione

Il Comune di Pietra L. ha affidato alla Servizi Ambientali S.p.a. il servizio di depurazione delle acque reflue del proprio territorio affinché quest'ultima provveda alla raccolta, al trattamento e alla depurazione dei reflui di produzione sia urbana, che industriale provenienti o, comunque, prodotti nel proprio territorio, nonché allo scarico e smaltimento dei residui del suddetto processo di depurazione.

Il servizio ha ad oggetto la raccolta e il trasporto delle acque reflue degli scarichi fognari provenienti dal territorio del Comune di Pietra L. dal punto di connessione fra il collettore di collegamento fra la rete fognaria comunale e le condotte di proprietà della Servizi Ambientali S.p.a. costituenti parte dell'impianto di depurazione proprietà della Servizi Ambientali S.p.a. e, quindi, l'esecuzione di tutte le attività e le prestazioni occorrenti per l'effettuazione dell'intero ciclo di depurazione delle suddette acque reflue e dei predetti scarichi.

Modalità di esecuzione del servizio e responsabilità

Il servizio di depurazione delle acque di scarico e dei reflui viene svolto ed eseguito interamente dalla Servizi Ambientali S.p.a. mediante il proprio impianto di depurazione e con le proprie risorse di mezzi, impianti e strutture e, quindi, viene effettuato integralmente sotto la direzione, il controllo, la gestione e le direttive di organizzazione della Servizi Ambientali S.p.a. e, pertanto, con piena autonomia imprenditoriale e responsabilità della medesima.

Per effetto dell'assunzione del servizio oggetto della corrente sezione, pertanto, con effetto dalla data di rilascio da parte delle competenti autorità amministrative regionali e provinciali delle prescritte autorizzazioni all'esercizio dell'impianto di depurazione e allo scarico nei corpi idrici delle acque depurate, la Servizi Ambientali S.p.a.:

- a) Assume nei confronti del Comune di Pietra L. ogni responsabilità relativa alla gestione del ciclo di depurazione dei reflui e delle acque di scarico provenienti dalla rete fognaria del comune medesimo;
- e) Si obbliga al rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano l'esecuzione delle attività di gestione dei servizi di depurazione e che presidiano la tutela igienico-sanitaria ed ambientale sotto tutti i profili attinenti alla conduzione degli impianti in questione

la Servizi Ambientali S.p.a. è tenuta a garantire il raggiungimento di un livello di qualità e sicurezza

non inferiore a quello minimo previsto dalla vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento, depurazione e scarico dei reflui urbani e industriali.

I servizi oggetto della convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto, di pubblica utilità e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore o scioperi. Pertanto, in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune potrà sostituirsi alla Società per l'esecuzione d'ufficio, con la rivalsa per il recupero degli oneri conseguenti.

Corrispettivo per l'esecuzione del servizio di depurazione

Il Comune di Pietra L. si impegna a corrispondere alla Servizi Ambientali S.p.a. quale corrispettivo per l'esecuzione da parte della seconda del servizio di depurazione di cui è detto ai precedenti articoli una somma annuale corrispondente all'ammontare del canone di depurazione che debba essere versato dai cittadini ed utenti del servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Rimane inteso che la tariffa è aggiornata, in base ai valori espressi nell'ATO Savonese con decorrenza dal 1 gennaio 2007.

L'importo suddetto dovrà essere corrisposto mediante ratei mensili corrispondenti all'ammontare degli incassi dei canoni di depurazione effettuati nel corso del periodo mensile immediatamente precedente all'Amministrazione comunale o, in genere, dal soggetto che gestisca per suo conto o in forza della vigente disciplina di legge tale riscossione. Il saldo – corrispondente alla differenza fra l'importo dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo e l'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno – dovrà essere liquidato entro e non oltre il giorno 31 gennaio dell'anno immediatamente successivo al quello di competenza.

L'ammontare del corrispettivo previsto sarà automaticamente aggiornato in misura pari all'entità degli aumenti del canone di depurazione che possano essere applicati all'utenza dal Comune di Pietra L. e ciò a prescindere dall'effettiva applicazione di tali aumenti a carico dell'utenza medesima.

Costi del servizio e manutenzione degli impianti

Atteso che il servizio viene reso mediante impiego di impianti, mezzi, risorse tecniche e strutture della Servizi Ambientali S.p.a., nessun onere per la gestione, la conduzione e la manutenzione dei medesimi potrà essere posta a carico del Comune di Pietra L. oltre all'addebito del corrispettivo previsto dal precedente art. e a quanto previsto appresso.

Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione

Qualora per esigenze connesse e conseguenti a necessità del Comune di Pietra L. sia necessario adeguare, potenziare o modificare l'impianto di depurazione destinato allo svolgimento del servizio e di proprietà della Servizi Ambientali S.p.a., ove tali adeguamenti non risultino finanziati o finanziabili con le risorse della società gestrice o in base alle determinazioni e agli apporti delle amministrazioni socie della stessa, la Servizi Ambientali S.p.a. avrà diritto di ottenere la necessaria revisione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del servizio

Qualora, viceversa, tale esigenza di adeguamento e potenziamento derivi da necessità di altre Amministrazioni comunali che usufruiscano del servizio di depurazione reso dalla Servizi Ambientali S.p.a., il Comune di Pietra L. dovrà mettere a disposizione gratuita della Società i suoli e i sottosuoli che siano necessari e dovrà porre in essere ogni buon ufficio occorrente per il proficuo espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi del caso e per il rilascio di tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti per espropri, per occupazioni temporanee e per il rilascio dei relativi permessi a costruire o di ogni altra autorizzazione, concessione e permesso.

Strumenti di verifica e controllo

Il Comune di Pietra L. potrà provvedere – nel corso dell'esecuzione del servizio – ad eseguire o a far eseguire da terzi di sua fiducia tutti i controlli e le verifiche occorrenti per accertare il rispetto degli impegni assunti dalla Servizi Ambientali S.p.a. e il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza del servizio previsti.

L'esecuzione delle verifiche di cui è detto al precedente comma del presente articolo dovrà sempre avvenire in contraddittorio con la Servizi Ambientali S.p.a. e, quindi, in modo tale da permettere alla stessa di effettuare – direttamente o tramite propri incaricati di fiducia – visite, ispezioni, prelievi, analisi o, in genere, accertamenti contestuali a quelli disposti dal Comune di Pietra L. e con modalità che garantiscano la certezza e la sicurezza e piena opponibilità fra le parti delle analisi, dei prelievi e delle indagini di verifica e riscontro effettuati dall'Amministrazione comunale nell'occasione e l'accertamento diretto da parte della Servizi Ambientali S.p.a. della correttezza e dell'esattezza di tutte le operazioni effettuate nell'occasione.

Responsabilità del gestore verso l'Amministrazione comunale o verso i terzi

Per effetto dell'assunzione del servizio oggetto della corrente sezione della presente convenzione con decorrenza dalla data di rilascio da parte delle competenti autorità amministrative regionali e provinciali delle prescritte autorizzazioni all'esercizio dell'impianto di depurazione e allo scarico nei corpi idrici delle acque depurate, la Servizi Ambientali S.p.a.:

- a) Assume nei confronti del Comune di Pietra L. ogni responsabilità relativa all'esecuzione delle attività di depurazione delle acque reflue e di scarico provenienti dalla rete fognaria comunale e di gestione della condotta di adduzione delle stesse dalla stessa rete fognaria fino all'impianto di depurazione della società affidataria del servizio, fatta eccezione per i danni che dovessero trarre origine da un comportamento imputabile a fatto dell'Amministrazione comunale o a sue omissioni nelle attività che la presente convenzione prevede a suo carico;
- b) Si obbliga al rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano l'esecuzione delle attività di depurazione delle acque reflue e degli scarichi urbani, civili ed industriali e che presidiano la tutela igienico-sanitaria e ambientale sotto tutti i profili attinenti alla conduzione dei servizi di depurazione e delle reti fognarie;
- c) Si obbliga ad assumere a proprio carico e ad indennizzare e risarcire tutti i terzi danneggiati in conseguenza dell'esecuzione del servizio e dell'esercizio dei relativi impianti, impegnandosi a stipulare una polizza assicurativa di adeguato massimale. Il tutto ferma restando l'esclusione dal predetto obbligo risarcitorio ed indennitario di tutti i danni conseguenti ad allagamenti, spandimenti o immissioni nei corpi acquei di liquami o di acque non conformi ai limiti di legge che derivino da situazioni di mancata o non adeguata gestione o pianificazione della disciplina delle autorizzazioni allo scarico e dalla mancata o intempestiva esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune.

Disposizioni comuni alla gestione del servizio di fognatura e di depurazione

Le parti hanno concordato nella necessità di provvedere alla razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento e allo scarico in fognatura pubblica e nei collettori comunali di adduzione all'impianto di depurazione.

Allacciamenti alla e scarichi nella pubblica fognatura

Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura e ai collettori comunali di adduzione all'impianto di depurazione devono essere preventivamente autorizzati per garantire il rispetto del livello di servizio previsto dalla convenzione, delle norme tecniche e dei presupposti progettuali del processo di depurazione e delle eventuali prescrizioni previste dagli enti competenti.

Nelle zone fornite da tale servizio vi è l'obbligo di recapitare in pubblica fognatura o nei collettori comunali tutte le acque reflue e di scarico provenienti da qualsiasi insediamento produttivo, residenziale o di altra natura e, quindi, il Comune di Pietra L. si impegna a porre in essere ogni adempimento volto a far rispettare l'obbligo suddetto.

Il Comune di Pietra L. si impegna, altresì, in collaborazione con la Servizi Ambientali S.p.a., ad elaborare ed attuare un programma di promozione degli allacciamenti alla pubblica fognatura studiando eventuali modalità di agevolazione per i cittadini che regolarizzino la propria situazione entro tempi definiti in tale programma.

In particolare, il Comune di Pietra L. si impegna a programmare, di concerto con la Servizi Ambientali S.p.a., compatibilmente con le caratteristiche delle fognature e l'effettivo allacciamento ai collettori comunali, la graduale e generalizzata dismissione delle fosse settiche o Imhoff e l'allacciamento diretto degli scarichi stessi alla fognatura.

Il Comune di Pietra L. si impegna a far sì che nessuna autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico di acque reflue nella pubblica fognatura comunale o nei collettori comunali di raccolta venga rilasciata senza aver acquisito – in aggiunta ai pareri previsti dalla vigente disciplina di legge statale e regionale - il preventivo parere tecnico della Servizi Ambientali S.p.a.

Canone utilizzo impianti e reti

Per l'utilizzo dell'impianto di depurazione in essere presso il comune di Pietra Ligure, viene riconosciuto al Comune di Pietra Ligure un canone di € 366.000,00 oltre Iva di legge, in ragione d'anno, per ciascun anno solare di durata della convenzione.

Tale ammontare verrà corrisposto in 12 rate mensili di uguale importo.

Con l'entrata in funzione del gestore unico dell'ATO, il canone di cui sopra non sarà più dovuto o sarà proporzionalmente ridotto, a seguito del rimborso da parte dell'ATO dei mutui al Comune di Pietra Ligure, o del pagamento di un canone per l'uso degli impianti. “

Regione Liguria con la Legge Regionale 23 settembre 2015 n. 17 ha modificato la composizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) liguri e in particolare per la Provincia di Savona ha individuato 3 ambiti: A.T.O. Centro Ovest 1, A.T.O. Centro Ovest 2 e A.T.O. Centro Ovest 3.

Dell'A.T.O. Centro Ovest 3 fanno parte n. 27 comuni ricomprendendo tutti i comuni della costa da Boggio Verezzi a Laigueglia, ivi compresi quelli dell'entroterra, con esclusione di quelli della Val Bormida, facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 2.

I suddetti Comuni facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 3, Servizi Ambientali S.p.A. e Servizi Comunali Associati (S.C.A.) S.r.l. hanno approvato un protocollo di intesa con l'impegno alla costituzione di una società consortile composta dalle società partecipate S.C.A. Srl di Alassio, Servizi Ambientali SpA di Borghetto S.S. e dai Comuni.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 30.11.2015 il Comune di Pietra Ligure ha condiviso l'attività della propria partecipata Servizi Ambientali SpA volta alla costituzione della società consortile Ponente Acque S.C.P.A. tra le Società Servizi Ambientali spa con sede in Borghetto S.S. (della quale è parte questo Comune) e Servizi Comunali Associati (S.C.A.) con sede in Alassio, finalizzata alla gestione unica per il ciclo integrato delle acque dell'A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese, con affidamento in house nel rispetto della normativa vigente.

Si è proceduto alla costituzione della società CONSORTILE "PONENTE ACQUE" S.C.P.A. (avvenuta in data 11.12.2015) tra le due società sopra menzionate finalizzata alla gestione unica del ciclo integrato delle acque dell'A.T.O. Centro Ovest 3 savonese, con affidamento in house nel rispetto della normativa vigente.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 91 del 29.12.2015 (prot. n. 77190 del 31.12.2015) è stata approvata la "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Ente di Governo d'Ambito ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato (art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006)".

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 29.12.2015 è stata decretata l'approvazione dell'affidamento del servizio idrico integrato di cui all'art. 149-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 133/2014, secondo le forme di gestione C.D. "In house providing" per l'ambito territoriale ottimale "Centro Ovest 3" di cui alla L.R. 1/2014 e s.m.i., alla Ponente Acque s.c.p.a. di Borghetto Santo Spirito (SV).

In data 28.01.2016 Ponente Acque Scpa sottoscriveva con la Provincia di Savona la convenzione per l'affidamento del SII per l'ATO Centro Ovest 3 Savonese.

In base al sopracitato protocollo di intesa, la PONENTE ACQUE Società Consortile per Azioni con effetto immediato dall'affidamento svolge direttamente le attività di tipo amministrativo quali la bollettazione e la amministrazione, la stipula dei contratti di servizio, nonché attività di tipo operativo, talché i soci e/o gli Enti fruitori del servizio, si impegnano, ove necessario, a metterle a disposizione con distacchi onerosi ovvero trasferirle con strumenti giuridici adeguati ed onerosi, mezzi e personale idoneo per la gestione dei servizi nei territori dei Comuni ai quali viene fornito il servizio.

PONENTE ACQUE Scpa ha manifestato l'interesse, in questa prima fase, all'inserimento nella struttura aziendale di personale dei comuni già soci della Servizi Ambientali S.p.A. per mansioni riguardanti il servizio acquedotto.

Il Comune di Pietra Ligure ha effettuato il passaggio di personale operante al servizio acquedotto a Ponente Acque Scpa.

In data 30.11.2016 è stata stipulata tra questo Comune e la società PINENTE ACQUE Scpa una convenzione che disciplina il conferimento da parte del Comune al Gestore del Servizio Idrico, nonché l'esecuzione delle attività prodromiche e strumentali all'avvio dell'esecuzione del servizio da parte del Gestore. La convenzione non ha modificato la titolarità della proprietà delle reti e dei beni che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio idrico che rimarranno del soggetto che ne era proprietario anteriormente alla stipula della convenzione stessa.

La convenzione ha confermato il trasferimento a far data dal 01/12/2016 del servizio idrico in "house providing" a Ponente Acque Scpa, gestore individuato dall'ATO 3 di riferimento.

Nella gestione del servizio è compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle canalizzazioni e delle opere connesse al servizio idrico integrato nonché le verifiche ed analisi normativamente previste.

La gestione dei citati servizi è affidata in via esclusiva al Gestore.

Per la durata della Convenzione ed allo scopo di esercitare il servizio, sono state affidate al Gestore in concessione d'uso gratuito, ai sensi dell'art. 153, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006, le infrastrutture idriche di proprietà dell'ente locale.

3. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio trasporto scolastico
Importo dell'affidamento	€ 290.000,00
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società <i>in house</i>
Durata dell'affidamento	Due anni (a.s. 2023/2024 e 2024/2025)
Territorio interessato dal servizio:	Territorio comunale.

CONTESTO DI RIFERIMENTO - NATURA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

Premesso che:

- la legislazione vigente, nel quadro del trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato di cui al D.P.R. 616/77 ed al successivo D.Lgs. 112/98, pone a carico degli Enti Locali gli interventi di assistenza scolastica propedeutici alla piena realizzazione del diritto allo studio;
- la Legge Regionale 8 giugno 2006 n. 15 recante “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione ed alla formazione” all’art. 5 comma 2 lett. c) assegna ai Comuni la competenza, tra gli altri, sul servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti sul loro territorio;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107” dispone all’art. 5 comma 2 che “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico”;
- la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezioni regionali di controllo Campania, deliberazione n. 222/2017; Piemonte, deliberazione n. 46/2019/SRCPIE/PAR; Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR; Sezione Autonomie deliberazione n. 25/2019), ha concordemente qualificato il servizio di trasporto scolastico come “trasporto pubblico locale”;

L'utilizzo e la gestione di un sistema di trasporto pubblico soddisfano i bisogni della collettività e del cittadino in quanto singolo per diverse ragioni. Sicuramente produce una riduzione dei costi del viaggio, una limitazione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, diminuisce la congestione dovuta all'utilizzo dei mezzi di trasporto individuali e soprattutto garantisce la mobilità anche a chi non possiede un mezzo privato.

Da anni, il Comune di Pietra Ligure ha organizzato un sistema di trasporto pubblico scolastico, che si configura come un servizio di trasporto pubblico dedicato ad una specifica tipologia di utenti, anche in aree che non offrono copertura sufficiente con gli ordinari sistemi di trasporto pubblico locale e diretto a dare risposta a precise esigenze di mobilità (casa/scuola) ben individuabili nel tempo (per fasce orarie) e nello spazio (specifici luoghi di destinazione).

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

Il servizio in oggetto è, altresì, servizio pubblico locale a rilevanza economica, in quanto erogato non gratuitamente bensì dietro corrispettivo di una tariffa a carico degli utenti stabilita dall'Amministrazione e con il riconoscimento di un corrispettivo per il servizio reso al soggetto gestore. Ciò corrisponde alla nozione di rilevanza economica di un servizio quando venga offerto al mercato dietro il pagamento di un corrispettivo oppure quando la prestazione svolta dall'operatore privato sia, comunque, redditizia, essendo remunerata direttamente dalla Pubblica Amministrazione che si fa carico dei relativi costi.

Secondo la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, (decisione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG assunta il 7 ottobre 2019 l'erogazione del servizio di trasporto scolastico è *“doverosa per legge”*; trattandosi di un *“servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio”*, e la contribuzione pagata dai fruitori può essere anche nulla o di modica entità, *“purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano”*.

L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE

Nel Comune di Pietra Ligure ha sede un Istituto Comprensivo Scolastico Statale, e sul suo territorio insistono una scuola primaria di secondo grado, due di primo grado e una scuola dell'infanzia.

Il Comune da anni ha istituito un servizio di trasporto dedicato alle comunità scolastiche, tenuto conto anche dell'esistenza di zone collinari, connotate, oltre alla frazione di Ranzi, da piccoli abitati e prevalenti case sparse difficilmente collegabili con un capillare servizio di trasporto pubblico locale.

Il servizio di trasporto scolastico è realizzato dal Comune di Pietra Ligure nell'ambito delle proprie competenze in materia di assistenza scolastica nei limiti delle disponibilità di bilancio per gli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado e dell'infanzia.

Il trasporto scolastico è stato fino allo scorso anno scolastico, esternalizzato in regime di appalto di servizi, considerato che l'Ente non dispone di risorse umane e strumentali adeguate alla sua gestione diretta.

Il servizio prevede l'effettuazione di un chilometraggio annuo presunto di circa 40.000 km con la disponibilità di un parco mezzi composto da tre scuolabus per assicurare la continuità delle prestazioni.

Il sistema di tariffazione a carico dell'utenza è definito dall'Amministrazione comunale.

Occorre considerare che per la propria intrinseca finalità il trasporto scolastico si connota per esigenze in costante evoluzione, in base a nuove iscrizioni, trasferimenti di alunni, ritiri, variazione degli orari scolastici, ecc. per cui il piano di trasporto annuale è destinato per sua natura a subire modifiche, sia nel corso di un anno scolastico che da un anno scolastico all'altro, che non rappresentano variazioni al contratto originario ma la peculiare dinamica prestazionale del servizio.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La modalità di affidamento prescelta per il servizio di trasporto pubblico locale scolastico è stata l'affidamento diretto in house alla società TPL LINEA SRL di Savona, in ordine alla quale sussistono i requisiti ordinamentali, comunitari e nazionali, in ordine alla scelta dell'affidamento in house providing in quanto:

- 1) la società è a totale capitale pubblico e opera secondo il modello dell'"in house providing"; con deliberazione n. 38 del 28 giugno 2021 il Consiglio Comunale ha recepito ed approvato il nuovo statuto societario ed i patti parasociali della società TPL LINEA SRL.
- 2) la società effettua servizi di trasporto di persone, nel rispetto delle normative in house providing, ai soli comuni soci per oltre l'80%;
- 3) lo statuto all'art. 4, comma 3, indica *“La Società ha per oggetto le seguenti attività: 1) la gestione del trasporto pubblico di persone, in proprio e o per conto terzi e o in concessione, di linea o non di linea, sia direttamente sia mediatamente, per terra, per aria e per mare, tenuto conto della programmazione disposta dagli Enti competenti nel rispetto delle vigenti normative;*
- 4) i Comuni soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi.

L'affidamento *in house* alla società TPL LINEA SRL è risultato preferibile per l'ente rispetto al ricorso al mercato sotto più aspetti oggettivi:

- 1) il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario risulta qualificante al fine di consentire all'ente un controllo ed una supervisione sul servizio più penetrante di quelli praticabili su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non limitato al contenuto del contratto d'appalto; l'affidamento in house attraverso il controllo analogo permette all'ente di acquisire – condividendolo con l'operatore - ogni elemento della prestazione e pertanto di apportare alle stesse le varianti più utili al raggiungimento degli obiettivi di servizio;
- 2) il pregresso affidamento in house del servizio di T.P.L. da parte della Provincia di Savona alla società TPL LINEA SRL avvenuto a marzo 2023 consente la gestione con un modello organizzativo efficiente ed efficace, grazie alla disponibilità di solide infrastrutture aziendali (tecnostuttura in grado di garantire in tempo reale la conoscenza operativa del territorio, organici competenti ed aggiornati, parco mezzi adeguato, protocolli di manutenzione garantiti ecc.), rendendosi disponibili economie di scala non conseguibili mediante il ricorso al mercato; da ciò deriva altresì la ragionevolezza dell'armonizzazione dell'affidamento in argomento a quello del servizio di trasporto pubblico locale;
- 3) entrambi gli elementi sopra descritti concorrono proficuamente a garantire la necessaria flessibilità gestionale del servizio, che come sopra brevemente descritto, per la sua stessa finalità è soggetto a modifiche quali/quantitative derivanti dalle esigenze della comunità scolastica, consentendo una permeabilità del soggetto gestore agli obiettivi dell'ente diversa e maggiore di quanto conseguibile attraverso la dinamica contrattuale che caratterizza l'affidamento in appalto ad un operatore economico, che persegue proprie strategie imprenditoriali rivolte al mercato; occorre rilevare che il servizio di trasporto scolastico non si esaurisce nell'adempiere alle esigenze specifiche degli utenti con efficacia ed economicità, ma risponde, oltre al compito di supporto al diritto allo studio che ne costituisce la ratio, al ruolo fondamentale di strumento della politica di gestione della rete scolastica da parte dell'ente.

MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

Al fine di effettuare le valutazioni in relazione alla convenienza economico-finanziaria dell'affidamento in house non si può non citare il riepilogo dello studio condotto dall'ANCI, denominato "Indagine sull'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico dedicato nei Comuni Rapporto finale Dicembre 2021".

In tale documento, a fronte di una analisi complessiva dei dati e delle caratteristiche che assume il trasporto scolastico nei comuni italiani, si conclude che *"emerge con forza dall'analisi un Paese dai mille campanili dove le risposte sul tema del trasporto scolastico dedicato sono estremamente eterogenee e «trasversali», nel senso che non dipendono né dalla dimensione del Comune, né dalla loro collocazione territoriale (o almeno non in modo sistematico) E' un'eterogeneità che si legge clamorosamente nei dati, ricordati, relativi alla quota di studenti trasportati rispetto alla popolazione scolastica oppure in quelli relativi al costo del servizio per alunno, così come nell'eterogeneità delle situazioni in relazione al rinnovo del parco autobus adibito al trasporto scolastico e alle politiche di mobilità sostenibile e sicura"*.

Detto in altri termini, nel contesto dell'affidamento di cui trattasi, caratterizzato dalla presenza di numerose variabili peculiari (estensione territoriale, numero degli alunni, numero e distribuzione dei plessi scolastici, orari dei diversi istituti, ecc.) allo stato attuale non sussistono elementi reali di confronto con altre realtà simili che possano deporre per la convenienza della esternalizzazione o dell'affidamento *in house* ed inoltre la stesura di un quadro economico standardizzato dei costi mal si concilia con l'esigenza di prendere in considerazione le citate variabili.

Ciò premesso, per valutare la convenienza anche finanziaria dell'affidamento di che trattasi, si è preso a riferimento il modello di calcolo utilizzato per la determinazione del costo del servizio di trasporto scolastico predisposta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria per una procedura centralizzata di affidamento. Si precisa che alla procedura ad evidenza pubblica per il lotto relativo alla Provincia di Savona, è stata presentata un'unica offerta (da parte proprio di TPL LINEA SRL), con un ribasso rispetto alla base d'asta del 2%.

Tenuto conto dell'adeguamento ISTAT (la tabella è di due anni fa) nonché dei costi storici disponibili e del ribasso d'asta ipotizzabile nel 2%, il costo complessivo di € 145.000,00 preventivato da TPL Linea Srl (prot. n. 28003 del 05/09/2023), è risulta conveniente e vantaggioso per l'ente anche sotto il profilo dell'economicità in senso stretto, come analiticamente dimostrato nella tabella allegata alla relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio e delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta redatta ex, art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201)